

COPIA



CITTÀ DI FASANO
CONSIGLIO COMUNALE

N. 30
Registro Deliberazioni

OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2012.

Il giorno 26 luglio 2012 alle ore 9,30 con la continuazione, in Fasano, nella sala consiliare del Palazzo di Città', previo avviso scritto, notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale di Fasano in sessione **ordinaria** di prima convocazione

Per la trattazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto sono presenti i seguenti consiglieri:

	presente	Assente		presente	Assente
DI BARI PASQUALE Sindaco		A	LOPARCO Vito	P	
CISTERNINO Gianluca Giacomo	P		CLARIZIO Saverio	P	
ZACCARIA Giuseppe	P		ZIZZI Tonio	P	
MASELLA Francesco	P		COLUCCI Giuseppe	P	
ANGLANI Gregorio	P		ROSATO Giacomo	P	
LEGROTTagLIE Antonio	P		PAGNELLI Antonio	P	
NEGLIA Grazia	P		CASTELLANETA Emma	P	
ANGELINI Giacomo	P		FANELLI Vittorio	P	
NAPOLETANO Vito	P		AMATI Luana	P	
SCIANARO Antonio	P		DE CAROLIS Donato	P	
DI GERONIMO Biagio	P		BIANCO Francesco	P	
ALBANESE Luigia	P		BIANCHI Vito	P	
PERRINI Ernesto	P				

Presiede la seduta Gianluca Giacomo Cisternino nella sua qualità di Presidente
Partecipa alla riunione il Segretario Generale dott. Pasquale GRECO

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2012.

Il Presidente propone l'accorpamento della discussione dei punti n.7, n.8 e n.9 dell'ordine del giorno, concernenti rispettivamente l'approvazione del Regolamento e delle aliquote IMU, l'approvazione del Programma delle Opere Pubbliche 2012-2014, e l'approvazione del Bilancio per l'esercizio finanziario 2012.

Interviene il Consigliere De Carolis, che propone il rinvio dell'approvazione del Bilancio 2012.

Intervengono il Vice Sindaco, il Dirigente del Settore Risorse, il Segretario Generale, il Consigliere Zaccaria, nuovamente l'Assessore Moncalvo e De Carolis, Castellaneta, Amati e il Sindaco.

Tutti gli interventi sono riportati nella resocontazione della seduta in corso di redazione.

Il Presidente, non avendo alcun altro consigliere chiesta la parola, pone in votazione la proposta di rinvio, che, in seduta pubblica e per alzata di mano consegue il seguente esito:

Consiglieri presenti	n.25	
Consiglieri assenti	n. /	
Consiglieri astenuti	n. /	
Voti favorevoli	n.10	(Zizzi, Colucci, Rosato, Pagnelli, Castellaneta, Fanelli, Amati, De Carolis, Bianco, Bianchi)
Voti contrari	n.15	

La proposta viene respinta ed il Presidente risottopone all'assemblea la proposta di accorpamento della sola discussione dei punti 7, 8 e 9 dell'.d.g. odierno.

La proposta viene accolta all'unanimità dai 21 Consiglieri presenti (Assenti: De Carolis, Pagnelli, il Sindaco e Colucci).

Il Vice Sindaco relaziona:

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi

locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

VISTO il D.Lgs14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato:

ALIQUOTA DI BASE

Sino a 0,3 punti percentuali

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE (0,4%)

Sino a 0,2 punti percentuali

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI STRUMENTALI

In riduzione fino allo 0,1 per cento

ALIQUOTA IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO

In riduzione fino allo 0,4 per cento

ALIQUOTA IMMOBILI SOGGETTI IRES

In riduzione fino allo 0,4 per cento

ALIQUOTA FABBRICATI DI PROPRIETA' DI IMPRESE COSTRUTTRICI

In riduzione fino allo 0,38 per cento

TENUTO CONTO, altresì, che ai sensi del comma 9 dell'art. 13 del D. L. 201 del 2011, è facoltà dei comuni ridurre l'aliquota fino allo 0,4% per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati

al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria ;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

PRESO ATTO che l'allegato Regolamento da proporsi all'approvazione del Consiglio Comunale ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTA la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 15/06/2012 avente ad oggetto Approvazione Regolamento, aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" – anno 2012"

Il Presidente, non avendo alcun altro consigliere chiesto la parola, invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'approvazione del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria e delle aliquote e detrazioni per l'anno 2012;

L'argomento, posto in votazione , in seduta pubblica e per appello nominale, consegue il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n.24
Consiglieri assenti	n. 1 (De Carolis)
Consiglieri votanti	n.24
Voti favorevoli	n.15

Voti contrari n. 9 (Zizzi, Colucci, Rosato, Pagnelli, Castellaneta,
Fanelli, Amati, Bianco, Bianchi)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Vice Sindaco;

Sentiti gli interventi effettuati dai diversi Consiglieri intervenuti nel dibattito;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49 e art.153 D.Lgs. 267/2000, allegati al presente atto sotto la lettera "A" ;

Visto l'esito della votazione, resa in seduta pubblica e per appello nominale;

DELIBERA

- 1) Per quanto in narrativa esposto ed in questa sede integralmente riportato, di approvare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, allegato sub lett. A) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di precisare che il Regolamento esplica i suoi effetti dal 1° gennaio 2012;
- 3) di determinare, per l'anno 2012, per l'applicazione dell'imposta municipale propria, le seguenti aliquote:
 - ALIQUOTA DI BASE
10,60 per mille
 - ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
2 per mille
 - ALIQUOTA FABBRICATI RURALI STRUMENTALI
1 per mille
 - ALIQUOTA IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO
7,6 per mille
 - ALIQUOTA IMMOBILI SOGGETTI IRES
7,6 per mille
 - ALIQUOTA FABBRICATI DI PROPRIETA' DI IMPRESE COSTRUTTRICI
7,6 per mille
 - ALIQUOTA PER UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEI SOCI ASSEGNATARI E PER ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI
4 per mille
- 4) di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012:
 - a. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il

quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- b. per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;

5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012;

6) di stabilire che la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, dovrà essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

7) di dichiarare, con separata votazione resa per alzata di mano, e con esito uguale alla precedente votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.



CITTÀ DI FASANO

Allegato A) alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 26.07.2012

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO :

APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU – ANNO 2012

pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 comma I. D.Lgs. 18/8/2000, n.267 sulla su citata proposta di deliberazione

Parere _____ FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Dott.ssa Marisa Ruggiero
DIRIGENTE SETTORE RISORSE

Fasano, 18.07.2012

Parere _____ FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Dott.ssa Marisa Ruggiero
DIRIGENTE SETTORE RISORSE

Fasano, 18.07.2012

Ai sensi dell'art.97 comma 2 del D. Lgs 18/8/2000 n.267 e art.63 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, il Segretario NULLA ha da osservare sulla proposta di deliberazione in ordine alla conformità della stessa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Fasano

18/7/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pasquale Greco

La presente deliberazione viene sottoscritta come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Gianluca Giacomo Cisternino

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Pasquale Greco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del messo comunale , certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo on line del Comune per 15 giorni consecutivi dal

Fasano,

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Pasquale Greco

Il sottoscritto Segretario generale attesta che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4° del decreto Legislativo 18/08/2000, n.267.

E' divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art.134, comma 3° del decreto Legislativo 18/08/2000, n.267, essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

Fasano,

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Pasquale Greco

Per copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Fasano

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Pasquale Greco